SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1194-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINAZZOLI)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione oggetto del disegno di legge all'esame costituisce un utile progresso rispetto alle numerose convenzioni bilaterali e plurilaterali stipulate, sulla materia, dal nostro Paese.

Con questo strumento, infatti, si realizza una apprezzabile semplificazione ed una sufficiente omogeneità delle procedure ai fini dell'utilizzazione, all'estero, di documenti concernenti lo stato civile.

In sostanza l'accordo realizza una disciplina identica per tutti gli Stati contraenti in ordine all'accertamento dei requisiti di validità di atti e documenti riguardanti lo stato civile, lo stato di famiglia, il domicilio, la residenza e la nazionalità delle persone fisiche, nonchè dei documenti necessari alla celebrazione dei matrimoni e alla formazione di atti di stato civile.

Preliminarmente la Convenzione definisce — in relazione alla materia regolata — il significato di « atto », da intendersi non come la dichiarazione originaria, ma come « copia » od « estratto ». Ciascuno Stato contraente accetta come validi gli atti indicati nella Convenzione, purchè datati e muniti di firma od, eventualmente, del sigillo o del timbro dell'autorità dello Stato che li ha rilasciati, senza attuare la cosiddetta procedura di « legalizzazione ». Solo per il caso di grave dubbio, lo Stato cui il documento sia stato presentato può disporre adeguati accertamenti.

Per quanto sopra esposto, risultando evidente l'opportunità della ratifica della Convenzione, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare il disegno di legge.

MARTINAZZOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

4 febbraio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti, firmata ad Atene il 15 settembre 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 7 della Convenzione stessa.